

Come liquidare i crediti in sofferenza in un periodo di crisi

Contenuti

- La crisi del mercato delle cartolarizzazioni
pagina 1
- Il concordato fallimentare come strumento di liquidazione dei crediti in sofferenza
pagina 1
- Alcuni aspetti procedurali
pagina 2
- Conclusioni
pagina 2

1. La crisi del mercato delle cartolarizzazioni

Fino a luglio 2008 il mercato delle cartolarizzazioni rappresentava il modo più efficiente di liquidare il portafoglio di crediti in sofferenza, i cosiddetti *Non Performing Loans* ("NPL").

La profonda crisi finanziaria che, a partire dal settembre 2008, ha colpito i mercati finanziari mondiali non ha risparmiato il mercato delle cartolarizzazioni che ha perso molto del suo interesse.

Oggi coloro che si trovano a gestire i portafogli di crediti in sofferenza sono alla ricerca di modi alternativi (rispetto alla cartolarizzazione) per liquidare i Non Performing Loans. Una strada che in alcuni casi è stata praticata con successo è quella che passa attraverso la proposizione di un concordato fallimentare. Tale struttura è praticabile a condizione che: a) il debitore sia società fallita; b) il creditore sia disposto ad acquistare gli *assets* della società fallita e a gestire la liquidazione degli stessi. Il vantaggio di questa procedura è quello che il creditore pur anticipando un prezzo per l'acquisto di tutti gli *assets* della società fallita, provvede poi a liquidare gli stessi ottenendo - se l'operazione è stata correttamente impostata - il pagamento del proprio credito ed eventualmente lucrando l'ulteriore differenza positiva tra il valore di realizzo dei beni ed il prezzo pagato per l'acquisizione degli stessi.

2. Il concordato fallimentare come strumento di liquidazione dei crediti in sofferenza

Molti di questi portafogli contengono crediti garantiti da ipoteche immobiliari e sono relativi a procedure concorsuali assai risalenti nel tempo. Oltre alla cassa non ancora distribuita, gli attivi, che generalmente non sono stati ancora realizzati ("*illiquid assets*") sono costituiti da beni non ancora venduti (ad esempio immobili a garanzia del NPL) da crediti (anche di natura fiscale per rilevanti importi) o da contenziosi (anche di rilevante entità verso soggetti di primario standing come le banche convenute in revocatoria).

Il concordato fallimentare è una procedura mediante la quale un creditore o un terzo propone ai creditori di una procedura concorsuale (sia questa un fallimento o una procedura di amministrazione straordinaria) l'acquisto dell'attivo della stessa procedura a fronte di un corrispettivo che verrà distribuito ai creditori in base alle cause di prelazione.

Il titolare del NPL che intende liquidare il proprio credito mediante la proposizione di un concordato fallimentare dovrà valutare attentamente i singoli attivi della procedura al fine di individuare un valore di possibile realizzo degli stessi che rappresenti il corrispettivo da offrire ai creditori della procedura.

Il titolare del NPL deve saper "montare" un'operazione ove a fronte di ciascun attivo da realizzare vi sia una possibile liquidazione. Quindi, se il credito riguarda un bene ipotecato non ancora venduto, il titolare del credito in sofferenza dovrà individuare un potenziale acquirente per tale bene. La stessa considerazione vale, ad esempio, anche per i crediti fiscali, con riferimento ai quali, peraltro, il potenziale acquirente potrà anche decidere di tenere questi crediti in attesa della loro liquidazione ovvero cederli immediatamente a qualche operatore interessato. Così di seguito per tutti gli altri attivi liquidabili.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Sede di Roma

Antonio Auricchio
Tel. +39 06 478751
aauricchio@gop.it

Gabriella Covino
Tel. +39 06 478751
gcovino@gop.it

Silvio Tersilla
Tel. +39 06 478751
stersilla@gop.it

Saverio Schiavone
Tel. +39 06 478751
sschiavone@gop.it

Sede di Milano

Alessandro Giuliani
Tel. +39 02 763741
agiuliani@gop.it

Matteo Bragantini
Tel. +39 02 763741
mbragantini@gop.it

Giovanni Marsili
Tel. +39 02 763741
gmarsili@gop.it

Sede di Torino

Alessandra Giovetti
Tel. +39 011 5660277
agiovetti@gop.it

Roma
Milano
Bologna
Padova
Torino
Bruxelles
London
New York

www.gop.it

Una volta individuato il valore dell'attivo della procedura concorsuale a cui il credito afferisce, il titolare del credito formula la proposta di concordato fallimentare. Sebbene la proposta di concordato deve essere garantita (mediante, generalmente, una garanzia bancaria a prima richiesta), il proponente non deve effettuare alcun pagamento fintantoché la proposta non venga definitivamente approvata dai creditori e dagli organi della procedura. Inoltre, il valore della garanzia è da considerarsi al netto della cassa disponibile nell'attivo della procedura e, di volta in volta, potrebbero esservi delle circostanze tali per cui il valore della garanzia possa essere ulteriormente ridotto.

La reale controparte della proposta di concordato fallimentare è il curatore (o il commissario nel caso di amministrazione straordinaria) o il comitato dei creditori (o il comitato di sorveglianza nel caso di amministrazione straordinaria). Nel caso di fallimento, al comitato dei creditori è riconosciuto il diritto di veto sulla proposta di concordato fallimentare. Nel caso di amministrazione straordinaria, la proposta di concordato fallimentare è autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive, su parere del commissario straordinario e sentito il comitato di sorveglianza. A prescindere dal potere di veto, gli organi della procedura generalmente decidono in sostanziale unanimità sull'ammissione della proposta di concordato fallimentare.

3. Alcuni aspetti procedurali

Nel caso di fallimento, se la proposta è ammessa al voto dei creditori, il loro consenso può essere espresso o tacito (vige, infatti, il principio del silenzio assenso). Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore dei crediti chirografi. Inoltre, se la proposta di concordato è strutturata con suddivisione in diverse classi di creditori, questa è approvata se tale maggioranza si verifica nel maggior numero di classi. In tal caso, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il Tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito venga soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Nel caso in cui nessun creditore ha votato contro la proposta il Tribunale omologa definitivamente il concordato. Nel concordato fallimentare solo il creditore che ha votato contro la proposta di concordato può opporsi alla omologazione dello stesso; mentre nel concordato previsto dalla amministrazione straordinaria il creditore dissenziente può solo opporsi non essendo prevista la votazione dei creditori. In fase di omologa il giudice potrà rigettare la opposizione del creditore dissenziente ed omologare il concordato o accogliere la opposizione dello stesso e rigettare l'omologa. Il decreto del Tribunale è comunque sempre impugnabile di fronte alla Corte d'Appello.

4. Conclusioni

Venuta meno la possibilità di cartolarizzare, la cessione del credito, singolo o in blocco, costituisce lo strumento tipico per la liquidazione dei portafogli di crediti in sofferenza. Tuttavia, in certi casi, la proposizione di un concordato fallimentare, sebbene più laborioso, consente una più rapida liquidazione del credito in sofferenza ed una ulteriore fonte di guadagno in quanto il creditore può lucrare l'ulteriore differenza positiva tra il valore di realizzo dei beni ed il prezzo pagato per l'acquisizione degli stessi.

Un tale risultato richiede, in ogni caso, che venga svolta un'attenta analisi preventiva dell'attivo e del passivo della procedura (cosiddetta *due diligence*) in modo tale da poter valutare compiutamente il valore del credito che è funzione non solo della garanzia che lo assiste ma anche delle prospettive liquidatorie della intera procedura.